

ega

worldwide
congresses & events

Società Ega Studio S.r.l.

Modello Di Organizzazione Ex D.lgs.

231/2001

Parte Generale

Aggiornamento Dicembre 2024

IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (il Decreto), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.lgs. 231/2001, recante la " *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* " ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità personale degli enti collettivi per alcuni reati commessi nel loro interesse o vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica autore del reato e ancorché definita " **amministrativa** ", sostanzia per l'ente collettivo una vera responsabilità " *para-penale* ".

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 e ss. mm. e ii. mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano avuto un interesse ovvero tratto un vantaggio dalla commissione del reato, nel presupposto che la commissione del reato è stata agevolata o permessa dal " *deficit organizzativo* " dell'Ente stesso.

* * * *

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto (articoli 9/23) è così stabilito.

Sanzioni pecuniarie. La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del Decreto si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, il Decreto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle *cornici* edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'articolo 10 del Decreto prevede che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro. La determinazione del numero di quote da parte del Giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione. Nell'ampliare il novero dei reati-presupposto a nuove fattispecie, il Legislatore non disattende il principio di legalità della sanzione, omettendo la determinazione in astratto del numero minimo e massimo di quote irrogabili per ciascun illecito.

Confisca del prezzo o del profitto del reato. Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca. Come statuito dal Giudice di Legalità (*cfr. ex multis* Cass.,VI sez. pen. nr.

34505/2012), per ordinare il sequestro preventivo il Giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'Ente. Il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal Decreto impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al Catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la Pubblica Accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto 231 (così Cass. VI sez. pen. nr. 3635/2014). In tema di sequestro preventivo, occorre infine evidenziare l'inserimento del comma 1- bis nell'articolo 53 del Decreto, aggiunto in sede di conversione del D.L. n. 101/2013. La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2 del Decreto, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale. La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'Autorità giudiziaria e l'Impresa. Tale disciplina costituisce espressione del tentativo di bilanciare le esigenze penal-preventive sottese al Decreto con le garanzie di tutela dell'integrità patrimoniale degli operatori economici e della libertà di iniziativa economica costituzionalmente sancita.

Sanzioni interdittive. Nei casi previsti dalla legge, il Giudice penale può applicare sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'Ente. E' necessaria l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato. Occorre, poi, che il reato abbia procurato all'Ente un profitto di rilevante entità, che il reato sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive consistono: a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive, tuttavia, non possono essere applicate dal Giudice in maniera generalizzata, ma tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'Ente in cui è stato realizzato l'illecito e devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà (cfr. Cass. VI Sez. Pen. nr. 20560/2010). Ciò dall'articolo 14, comma 1 del Decreto, che chiarisce che *"le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente"*; dall'articolo 15, comma 2, che introduce una simile previsione con riferimento alla sanzione, sostitutiva dell'interdizione, rappresentata dal commissariamento dell'Ente, nonché dall'articolo 69, comma 2, secondo cui la sentenza che applichi sanzioni interdittive *"deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione"*, escludendo che possa indifferentemente coinvolgere ogni settore in cui l'Ente opera. Tali principi devono trovare applicazione a maggior ragione in fase cautelare e preventiva. Essa, infatti, è strettamente funzionale all'applicazione delle sanzioni interdittive e governata dai medesimi principi, tenuto conto in questa fase, i fatti contestati all'Ente ai fini della responsabilità da reato sono ancora in fase di accertamento. Le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto, vale a dire che l'Ente abbia: i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; ii) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; iii) messo a disposizione il profitto conseguito. Infine, la Legge 9 gennaio 2019 nr. 3, recante *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"* (cd. legge Spazzacorrotti) ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la PA, ovvero concussione, corruzione propria semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'Ente, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione. In particolare, la Legge ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse ipotesi edittali a seconda della qualifica del reo: le sanzioni interdittive potranno avere una durata

compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e tra 2 e 4 anni se l'autore sia un soggetto subordinato. La Legge ha invece disposto l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura base di cui all'articolo 13, co. 2 del decreto 231 (3 mesi - 2 anni) qualora l'Ente, per gli stessi delitti citati e prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori.

Pubblicazione della sentenza di condanna. Il Giudice, con l'applicazione delle sanzioni interdittive, può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna (misura idonea ad arrecare pregiudizio reputazionale dell'Ente). La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o quotidiani, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel Comune ove l'Ente abbia la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente e a spese dell'Ente.

* * * *

La responsabilità amministrativa dell'Ente **si configura**:

" 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. " (Articolo 5 Responsabilità dell'ente).

La responsabilità amministrativa-penale dell'Ente è esclusa, oltre che nel caso del comma 2 dell'articolo 5:

" 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte

illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5.E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente. " (1) Comma aggiunto dall'art. 14, co. 12, Legge 12 novembre 2011, n. 183. (2) Comma inserito dall' art. 2, comma 1, Legge 30 novembre 2017, n. 179.

In tema di reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, il riferimento alla categoria di "Reati" è relativo a tutte le fattispecie di reati originariamente previsti (reati nei confronti della Pubblica Amministrazione), come alle fattispecie successivamente introdotte dal Legislatore nel Catalogo dei Reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

* * * *

La responsabilità amministrativa dell'Ente è configurata allorché, attraverso la commissione di un Reato Presupposto, realizzatosi per effetto di una carenza di adozione di misure organizzative in grado di mitigarne la commissione e/o grazie ad una omessa e/o insufficiente attività di vigilanza e controllo per prevenirne la realizzazione, l'Ente abbia conseguito un interesse o un vantaggio.

L'«**interesse**» esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al

momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio soggettivo, mentre il «**vantaggio**» ha una connotazione oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito

* * * *

La responsabilità amministrativa da reato si estende anche alle Società del Gruppo di Imprese, alla luce dell'ormai consolidato presupposto per il quale non esiste un interesse "del Gruppo". La holding/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora: *i)* sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della Controllata, anche della Controllante; *ii)* persone fisiche collegate in via funzionale alla Controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causale provato in modo concreto e specifico.

* * * *

La responsabilità amministrativa dell'Ente **si aggiunge** a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

* * * *

Il presente documento costituisce norma interna di EGA STUDIO, vincolante per la medesima.

* * * *

1. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI – CATALOGO REATI

Il Decreto n. 231/2001 inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25: per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati si è tuttavia notevolmente ampliata. Il c.d. Catalogo dei reati-presupposto alla data di aggiornamento del presente documento include le seguenti fattispecie.

1. Articolo 24 D.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture – Articolo modificato dalla Legge 161/2017, dal D.lgs. nr. 75/2020, dalla Legge nr. 137/2023 e dalla Legge nr. 90/2024:

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

* * * *

La Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto nr. 105, recante " *disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione* " attua l'estensione del Catalogo dei Reati Presupposto: il c.d. "Decreto Giustizia" è intervenuto sugli articoli 24 e 25-octies 1 del D.lgs. cit., aggiungendo tre nuove fattispecie di Reato Presupposto.

Nello specifico, l'articolo 24 D.lgs. 231/2001, rubricato " *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*", è stato integrato dalla previsione di due nuovi "reati presupposto": trattasi delle fattispecie di " *Turbata libertà degli incanti*" (articolo 353 C.p.) e " *Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti*" (articolo 353 bis C.p.).

Attraverso queste fattispecie, si estende il perimetro di rischio nei rapporti con la P.A., poiché vengono coinvolte nel sistema anche le fasi prodromiche allo svolgimento delle Gare Pubbliche.

Anche il " *trasferimento fraudolento di valori* " di cui all'art. 512-bis c.p. si colloca, come le altre fattispecie di reati presupposto di cui all'articolo 24 D.lgs. 231/2001, nel solco di aree di rischio già compiutamente affrontate dai sistemi di prevenzione e controllo esistenti.

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività commerciali, finanziarie e di controllo sia nei confronti dell'Ente stesso, sia in favore della Clientela: a) Consiglio di Amministrazione; b) Area Amministrazione; c) Area Gare e Project; d) Area Finanziaria.

Ai fini della commissione dei Reati contro la P.A. è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Uffici e/o incaricati di Pubblico Servizio, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai Soggetti ad essi assimilati, facenti parte dello Stato Italiano, come della Comunità Europea, come di Stati esteri.

* * * *

2. Articolo 24bis D.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

– Articolo aggiunto dalla Legge nr. 48/2008, modificato dal D.lgs. nn. 7 e 8/2016 e dal L.L. nr. 105/2019, modificato dalla Legge nr. 90/2024:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

* * * *

L'articolo 24 bis, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008 nr. 48, inserisce vari reati informatici, prima assenti, fra i reati presupposti dal Decreto. Aggiornato dal Decreto legislativo 15 gennaio 2016, nr. 7 e 8 (disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili), l'articolo 24 bis è stato integrato dal D.lgs. nr.105/2019 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) che ha previsto la modifica del comma 3, che chiama l'Ente a rispondere anche in relazione ai delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del Decreto legge nr. 105 del 21 settembre 2019. Significative le integrazioni di cui alla **Legge 28 giugno 2024 nr. 90** ("*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*" c.d., "*Legge sulla Cybersicurezza*"), che ha come obiettivo quello di introdurre e armonizzare i temi legati al mondo della cybersecurity: dalla Governance agli obblighi di notifica degli incidenti, dai requisiti di cybersicurezza nei contratti pubblici alle preclusioni per l'assunzione di alcune tipologie di professionalità provenienti dal mondo della cybersecurity pubblica e della sicurezza nazionale, dalla normativa 231/2001 fino all'ampia novella sui reati informatici.

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance; b) Servizio IT; c) Area Amministrazione; d) Area Gare e Project; e) Area Finanziaria.

* * * *

3. Articolo 24ter D.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 94/2009 e modificato dalla Legge nr. 69/2015:

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.lgs. n. 202/2016]

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Le fattispecie di tale Reato presupposto si ritengono non applicabili a EGA STUDIO.

* * * *

4. Articolo 25 D.lgs. 231/2001 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione – Modificato dalla Legge nr. 190/2012, dalla Legge nr. 3/2019, dal D.lgs. nr. 75/2020, dalla Legge nr. 112/2024 e dalla Legge 114/2024.

Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla Legge n. 114/2024]

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 112/2024]

La **Legge nr. 114 del 9 agosto 2024** (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice dell'ordinamento militare) ha abrogato l'articolo 323 c.p. (Abuso d'ufficio), ha sostituito l'articolo 346bis c.p. (Traffico di influenze illecite) ed ha modificato il testo degli articoli 322bis, 323ter (causa di non punibilità) c.p..

Il **D.L. 4 luglio 2024 nr. 92** ha introdotto il comma primo all'articolo 314-bis c.p. (indebita destinazione di denaro o come mobili), rinominato " *peculato per distrazione* " ed ha modificato l'articolo 322-bis c.p..

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni dell'Ente, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance; b) Area Amministrazione; c) Area Gare e Project; d) Area Finanziaria.

* * * *

5. Articolo 25bis D.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento – Articolo aggiunto dal D.L. nr. 350/2001, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 409/2001, modificato dalla Legge nr. 99/2009, modificato dal D.lgs. nr. 125/2016:

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Le fattispecie di tale Reato presupposto si ritiene non applicabile a EGA STUDIO.

* * * *

6. Articolo 25bis 1 D.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 99/2009:

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Da ultimo, la **Legge nr. 112 dell'8 agosto 2024** (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 luglio 2024 nr. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e di personale del Ministero della giustizia) ha apportato modifiche alla rubrica e testo dell'articolo 322bis c.p., degli articoli 323bis c.p. e 314bis c.p..

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Area Amministrazione; b) Area Gare e Project; c) Area Acquisti.

* * * *

7. Articolo 25ter D.lgs. 231/2001 - Reati Societari – Articolo aggiunto dal D.lgs. nr. 61/2002, modificato dalla Legge nr. 190/2012, dalla Legge nr. 69/2015, dal D.lgs. nr. 38/2017 e dal D.lgs. nr. 19/2023:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.lgs. n. 19/2023]

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance; b) Area Amministrazione; c) Area Finanziaria.

* * * *

Il D.lgs. 19/2023 ha introdotto una nuova fattispecie di Reato Presupposto nel Catalogo ex D.lgs.231/2001; l'articolo 2 ne definisce l'ambito di applicazione, specificando che la nuova norma si applica:

a) alle operazioni transfrontaliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea;

b) alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale né l'amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione;

c) alle operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) e alle operazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218;

d) alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995.

In particolare, nell'articolo 1 del Decreto si definisce:

- «*operazione transfrontaliera*» una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea (art. 1 lett. f);

- «*operazione internazionale*» una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea (art. 1 lett. g).

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni contenute dal D.lgs 19/2023 le Società per le quali non è consentita la partecipazione ad un'operazione transfrontaliera o internazionale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7.

Il nuovo reato di " *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare* " di cui all'articolo 54 del Decreto è posto a tutela del rispetto della disposizione di cui all'articolo 29, che prescrive le condizioni e le modalità che devono essere osservate per il rilascio del cd. " *certificato preliminare* " attraverso il quale l'Autorità preposta (per lo Stato

italiano, il Notaio) verifica e attesta il rispetto dei requisiti di legalità per la realizzazione dell'operazione transfrontaliera.

L'articolo 29 – norma prevista nel Capo III del Decreto dedicato alle fusioni – è applicabile anche alle operazioni di trasformazione (disciplinate nel Capo II) e di scissione (disciplinate nel Capo IV), in forza del richiamo espresso a tale norma effettuato rispettivamente dall'articolo 7 (per le trasformazioni) e dall'articolo 42 (per le scissioni) del Decreto.

La previsione della sanzione penale sottolinea il ruolo attribuito al cd. *"certificato preliminare"*, il cui rilascio si inserisce nell'ambito di un articolato iter procedimentale che dovrà essere seguito dagli Enti nell'esecuzione di tali operazioni e che prevede il compimento di una serie di adempimenti e formalità tra i quali, a titolo esemplificativo: *i)* la redazione del progetto di operazione transfrontaliera da parte degli organi di amministrazione o direzione; *ii)* la predisposizione di una relazione illustrativa relativa agli aspetti giuridici ed economici corredata dalla redazione di un esperto indipendente; *iii)* il controllo di legalità dell'operazione; *iv)* l'approvazione dell'operazione da parte degli organi societari; *v)* la pubblicità del progetto e dell'ulteriore documentazione indicata.

In particolare, il *"certificato preliminare"* deve essere rilasciato ai sensi dell'art. 29 dal Notaio in qualità di Pubblico Ufficiale, in quanto soggetto cui è demandato (quale *"Autorità competente"* ai sensi dell'art. 5, in conformità alle disposizioni eurounitarie) lo svolgimento del controllo di legittimità ex ante delle operazioni transfrontaliere prima che queste producano effetto.

In conformità alle nuove disposizioni normative introdotte con l'entrata in vigore del D.lgs 19/2023, l'Ente (e, in forza del richiamo operato all'articolo 29, anche per le operazioni di trasformazione e la scissione) dovrà richiedere il rilascio del detto certificato al Notaio, il quale dovrà attestare il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari previste per la realizzazione dell'operazione societaria.

Tale richiesta dovrà essere preventivamente supportata da parte dell'Ente richiedente da una serie di documenti, informazioni e dichiarazioni elencati nell'articolo 29 comma 2 del Decreto (nonché dall'articolo 30, qualora dalla fusione transfrontaliera risulti una società soggetta alla legge di altro Stato), che dovranno essere allegati alla domanda di rilascio e sulla base dei quali il Notaio dovrà svolgere la verifica.

Il rilascio del certificato preliminare dovrà avvenire da parte del Notaio *"senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa"* e potrà essere negato qualora *"ritenga non adempite le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione"*, dovendo in questo caso *"comunicare senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato"* in modo da consentire all'Ente di sanare le eventuali mancanze (cfr. articolo 29).

La fattispecie incriminatrice viene a sanzionare la condotta di chi, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29:

i) formi documenti in tutto o in parte falsi; *ii)* alteri documenti veri; *iii)* renda dichiarazioni false; *iv)* ometta informazioni rilevanti.

Il soggetto attivo della fattispecie è individuato in qualunque persona fisica che, interna o esterna all'Ente, e indipendentemente dalla funzione o ruolo rivestito, partecipi – anche a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 110 c.p. – all'attività preliminare di raccolta e/o predisposizione di quanto richiesto per il rilascio del menzionato *"certificato preliminare"*.

La condotta tipica viene ad essere realizzata materialmente come condotta:

- di natura commissiva, in caso di formazione di documenti in tutto o in parte falsi, o di alterazione di documenti veri, o ancora in caso di rilascio di dichiarazioni false, o
- di natura omissiva, laddove non vengano fornite le "informazioni rilevanti".

(A titolo esemplificativo, la condotta illecita descritta dalla norma penale potrà essere integrata dall'indicazione di false informazioni/dichiarazioni contenute nel progetto dell'operazione transfrontaliera (cfr. artt. 8, 19 e 43), o nelle relazioni degli Amministratori e degli Esperti indipendenti (cfr. artt. 21-22), o nelle certificazioni attestanti l'assenza o l'avvenuto soddisfacimento dei debiti verso le Amministrazioni o Enti pubblici (cfr. art. 30); o, ancora, potrà essere commessa mediante il nascondimento delle ulteriori informazioni rilevanti concernenti le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (cfr. art. 29 co. 2 lett. i)).

Il rinvio integrale alle norme che disciplinano la fusione di cui Capo III operato rispettivamente dagli artt. 7 e 42 del Decreto, fa sì che il reato in esame potrà configurarsi anche in relazione ad operazioni di trasformazione e di scissione che siano state poste in essere nell'ambito degli adempimenti richiesti per il rilascio del certificato preliminare.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 19/2023 viene modificato l'articolo 25-ter comma 1 del D.lgs 231/2001, nel quale sono richiamati i "Reati societari".

In particolare, l'art. 55 del Decreto inserisce, dopo la lettera s-bis) dell'articolo 25 -ter D.lgs 231/2001, la lettera s-ter) che:

- introduce nel catalogo dei cd. reati – presupposto il nuovo delitto di cui all'articolo 54 D.lgs 19/2023;
- stabilisce – nel caso di condanna – l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

L'Ente potrà dunque essere ritenuto responsabile in relazione al nuovo Reato presupposto di cui all'articolo 54 D.lgs 19/2023 qualora alla realizzazione della condotta criminosa abbia partecipato (anche solo a titolo di concorso ai sensi dell'articolo 110 c.p.) un soggetto "apicale" o "sottoposto" riferibile all'organizzazione e qualora la condotta sia stata posta in essere (anche) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad es. per realizzare un'operazione transfrontaliera proficua per l'Ente, pur in assenza dei requisiti prescritti dalla legge), sempre che all'Ente sia possibile contestare un difetto di organizzazione che abbia agevolato la commissione del reato. La sanzione pecuniaria applicabile all'Ente ritenuto responsabile in relazione al reato di cui all'articolo 54 D.lgs 19/2023 potrà essere nella specie ricompresa tra un minimo di euro 38.700 ad un massimo di euro 464.700.

La sanzione potrà essere aumentata di un terzo qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Non è invece prevista, come per gli altri "Reati societari" richiamati all'articolo 25 ter D.lgs 231/2001, l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs 231/2001.

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance; b) Area Amministrazione.

* * * *

8. Articolo 25quater D.lgs. 231/2001 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

– Articolo aggiunto dalla Legge nr. 7/2003:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.lgs. 21/2018]

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Tale fattispecie di Reato presupposto si ritiene non applicabile ad EGA STUDIO.

* * * *

9. Articolo 25quater D.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 7/2006:

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Tale fattispecie di Reato presupposto si ritiene non applicabile ad EGA STUDIO.

* * * *

10. Articolo 25quies D.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 228/2003, modificato dalla Legge nr. 199/2016:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quies c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.lgs. 21/2018]

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021].

Talune fattispecie di Reato presupposto si ritengono non applicabili ad EGA STUDIO.

Per altre fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance; b) Area Personale.

* * * *

Legge 15 gennaio 2021, n. 4 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione).

Si ribadisce il diritto di un Mondo del lavoro libero alla violenza e dalle molestie, ivi comprese la violenza e le molestie di genere, poichè la violenza e le molestie nel Mondo del lavoro possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, e si ribadisce che la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità che costituiscono il diritto ad un lavoro dignitoso.

La cultura del lavoro deve essere basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell'essere umano prima prevenzione della violenza e delle molestie, con strumenti di severa reazione nei confronti della violenza e delle molestie.

La violenza e le molestie nel mondo del lavoro hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull'ambiente familiare e sociale della persona; la violenza e le molestie influiscono anche sulla qualità dei servizi pubblici e privati e possono impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro; la violenza e le molestie siano incompatibili con lo sviluppo di Imprese sostenibili ed hanno un impatto negativo sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori, sulla reputazione delle Imprese e sulla produttività; le molestie e la violenza di genere colpiscono donne e ragazze e un sistema inclusivo, integrato e in una prospettiva di genere, che intervenga sulle cause all'origine e sui fattori di rischio, ivi compresi stereotipi di genere, forme di discriminazione multiple e interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere, si rivela essenziale per porre fine alla violenza e alle molestie nel Mondo del Lavoro.

L'espressione «*violenza e molestie*» nel Mondo del Lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, come anche solo la minaccia di porli in essere, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico.

L'espressione «*violenza e molestie di genere*» indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

La Legge di ratifica della Convenzione, rafforza, nell'ambito della partecipazione nazionale agli Organismi Internazionali di tutela, la protezione dei Lavoratori, compresi i Lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i Tirocinanti e gli Apprendisti, i Lavoratori licenziati, i Volontari, le Persone alla ricerca di un impiego e i Candidati a un lavoro, con coinvolgimento di coloro che comunque esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di un Datore di lavoro. Attraverso la ratifica nazionale, la Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e informale, in aree urbane o rurali.

L'organizzazione del lavoro deve adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio deve tenere in considerazione la violenza e le molestie che coinvolgano soggetti terzi, qualora rilevante, e includere: a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge; b) l'individuazione o il rafforzamento dei meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio; c) l'istituzione di misure sanzionatorie; d) la garanzia di meccanismi di ispezione, controllo e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

* * * *

Legge 30 novembre 2017 n. 179 " Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La Legge nr. 179/2017 ha introdotto nel sistema ordinamentale nazionale il cosiddetto *Whistleblowing*, vale a dire la disciplina della segnalazione di attività e/o comportamenti illeciti nell'Amministrazione Pubblica o nelle Aziende private, da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro.

La norma, con l'articolo 2 comma 1 (Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato), con riguardo ai Modelli di Organizzazione e di gestione dell'Ente idonei a prevenire reati, aggiunge all'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, dopo il comma secondo, tre nuovi commi:

" 2 bis: I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) , di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2 ter: L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 -bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2 quater: Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

D.lgs. 24/2023.

Il D.lgs. 24/2023 ha recepito la direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023; il Decreto prevede l'obbligo di istituire un canale di segnalazione interna per le imprese che:

- hanno impiegato nell'ultimo anno una media di 50 dipendenti;

- operano nei settori c.d. sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 dipendenti;
- adottano modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 dipendenti.
- L'obbligo di istituire un canale di segnalazione interna decorre:
- dal 15 luglio 2023 in via generale (società con almeno 250 dipendenti e che rientrino negli ambiti di cui alle lett. b e c di cui sopra);
- dal 17 dicembre 2023 per i soggetti privati che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non inferiore a 50 e non superiore a 249.

Il D.lgs. 24/2023, prescrive per gli Enti i seguenti adempimenti:

attivazione di un canale di segnalazione interna che garantisca la riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

redigere una procedura per la gestione del canale di segnalazione;

nomina e formazione del soggetto interno incaricato della gestione del canale di segnalazione;

elaborazione e divulgazione di una procedura per tutti i potenziali Segnalanti sui presupposti e le modalità di attivazione del canale di segnalazione;

informazione e, a richiesta, consultazione delle RSA/RSU o delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prima di attivare il canale di segnalazione;

integrazione dei Codici disciplinari alla luce degli illeciti commessi dalla persona segnalata, dal segnalante in caso di segnalazioni false e da chiunque violi gli obblighi di riservatezza.

In ordine alla protezione del Segnalante si rileva:

- la protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell'UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell'ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;
- il Segnalante può scegliere se riportare un sospetto all'interno dell'Ente o direttamente all'Autorità di Vigilanza competente. In caso di mancato riscontro alla segnalazione, o se il Segnalante ha motivo di ritenere che sia nell'interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.

EGA STUDIO ha adottato il Sistema del Whistleblowing.

* * * *

11. Articolo 25sexies D.lgs. 231/2001 - Reati di abuso di mercato – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 62/2005:

Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021].

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance; b) Area Amministrazione; c) Area Gare e Project; d) Servizio IT.

* * * *

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato - Articolo 187quinquies TUF - Articolo modificato dal D.lgs. nr. 107/2018:

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance; b) Area Amministrazione; c) Area Gare e Project; d) Servizio IT.

* * * *

13. Articolo 25septies D.lgs. 231/2001 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 123/2007, modificato dalla Legge nr. 3/2018:

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Area Personale; b) Area Gare e Project; c) RSPP/Sistema Sicurezza Lavoro.

* * * *

Il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 ha disposto la modifica dell'articolo 25-septies precedentemente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 nr. 123 che aveva esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati di "omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute del lavoro" di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale. In conseguenza tali condotte, che in termini generali, possono desumersi da quanto previsto dall'articolo 2087 c.c. in base al quale « l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro », sono configurabili come delitti, posti in essere da soggetti funzionalmente legati ad EGA STUDIO, nel suo interesse o vantaggio, quest'ultima è soggetta ad una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e, nel caso di condanna per uno dei delitti sopra menzionati, alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tale integrazione rende necessaria la creazione di un sistema special-preventivo, quale sezione del Modello 231/2001, espressamente rivolto (articolo 30, TUSL D.lgs. n. 81/2008) alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro prevedendo azioni mirate volte a garantire:

- l'effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata alla prevenzione;
- l'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D.lgs. nr. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001;
- la valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico-operativo, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

* * * *

La Legge 215/2021 valorizza il ruolo centrale della figura del Preposto, definendone i compiti:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli Lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- nel caso venisse accertata una non conformità comportamentale in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del Lavoratore e informare i superiori diretti;
- In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di lavoro e al Responsabile le non conformità rilevate.

Alla luce dei compiti attribuiti al Preposto, questi deve essere considerato una figura apicale ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a, D. lgs. 231/2001, poiché chiamato a sovrintendere l'intero ambito della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Trattandosi, quindi, di soggetto apicale, può essere configurata la responsabilità amministrativa dell'Ente: è la novità sostanziale della Legge 215/2021 nell'ambito del sistema ex D.lgs. 231/2001.

* * * *

A seguito dell'emergenza correlata alla diffusione del COVID - 19 (Corona Virus), malattia infettiva da un nuovo virus che ha raggiunto una diffusione mondiale, si sono configurati nuovi profili nell'ambito della Responsabilità delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.lgs. 231/01 con particolare riferimento alle tematiche della Salute e Sicurezza dei Lavoratori - art. 25 septies D.lgs. 231/01 *"Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"* -.

Ai sensi dell'articolo 42 del D.L. nr. 18/2020, l'infezione da Covid-19 contratta *"in occasione di lavoro"* costituisce infortunio ai sensi del D.lgs. 81/2008. Il rischio di contagio, pertanto, è evento che comporta un nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità e che impone una valutazione specifica ai sensi del D.lgs. 81/2008 e l'adozione di adeguate misure, al fine della prevenzione (anche) degli illeciti di cui all'articolo 25 septies D.lgs. 231/2001.

L'Ente secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D.lgs. 81/2008 ha l'onere di dimostrare la definizione di un modello organizzativo che includa:

- un'adeguata valutazione dei rischi connessi al " *contagio* " e le conseguenti misure di prevenzione e protezione conseguenti per i lavoratori, con particolare riferimento al rischio biologico – articolo 271 D.lgs. 81/2008;
- appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche e organizzative possano causare rischi per la salute dei dipendenti, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (incluse le modalità lavorative in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per prevenire il contagio);
- le adeguate misure di sorveglianza sanitaria – articolo 41 D.lgs. 81/2008;
- informazione e formazione dei lavoratori – articolo 36 D.lgs. 81/2008;
- la vigilanza e il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

La responsabilità dell'Ente si configura quando il comportamento ne abbia procurato un vantaggio o comunque un minor costo. Nel contesto legato all'emergenza Coronavirus, il vantaggio potrebbe derivare da un risparmio sui dispositivi di protezione, il fabbisogno di determinate categorie di beni, necessariamente aventi specifiche caratteristiche, può comportare il perpetrarsi delle fattispecie di reato in materia di industria e commercio (articolo 25 *bis*1 D.lgs. 231/2001); dalla decisione di mantenere comunque aperta la propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti a seguito di un'adeguata valutazione del rischio.

* * * *

14. Articolo 25octies D.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio – Articolo aggiunto dal D.lgs. 231/2007, modificato dalla Legge nr. 186/2014 e dal D.lgs. nr. 195/2021:

Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021].

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere repute coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: *a)* Governance; *b)* Area Amministrazione; *c)* Area Finanziaria.

* * * *

15. Articolo 25octies D.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori – Articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021 e modificato dalla Legge nr. 137/2023:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024].

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance; b) Area Amministrazione; c) Servizio IT; d) Area Finanziaria.

* * * *

16. Articolo 25octies 1 comma 2- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – Articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021:

Altre fattispecie

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance; b) Area Amministrazione; c) Servizio IT; d) Area Finanziaria.

* * * *

17. Articolo 25novies D.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 99/2009, modificato dalla Legge nr. 93/2023:

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera

dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Tale fattispecie di Reato presupposto si ritiene non applicabile ad EGA STUDIO.

* * * *

18. Articolo 25decies D.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 116/2009:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance.

* * * *

19. Articolo 25undecies D.lgs. 231/2001 - Reati Ambientali – Articolo aggiunto dal D.lgs. nr. 121/2011, modificato dalla Legge nr. 68/2025, modificato dal D.lgs. nr. 21/2018 e modificato dalla Legge nr. 137/2023:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs n.152/2006, art. 137)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs n.152/2006, art. 256)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257)

Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs n.152/2006, art. 260-bis)

Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)

Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 8)

Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 9)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, per quelle non applicabili, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance; b) Area Amministrazione; c) Area Gare e Project.

* * * *

20. Articolo 25duodecies D.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo aggiunto dal D.lgs. nr. 109/2012, modificato dalla Legge nr. 161/2017 e dal D.L. nr. 20/2023:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Area Personale.

* * * *

21. Articolo 25terdecies D.lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 167/2017, modificato dal D.lgs. nr. 21/2018:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Area personale.

* * * *

22. Articolo 25quaterdecies D.lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 39/2019:

Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

La fattispecie di tale Reato Presupposto non è applicabile ad EGA STUDIO.

* * * *

23. Articolo 25quiesdecies D.lgs. 231/2001 – Reati Tributari – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 157/2019 e dal D.lgs. nr. 75/2020:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. n. 87/2024].

In relazione alla fattispecie di Reato presupposto, possono essere reputate coinvolti i seguenti Organi e funzioni di EGA STUDIO, nello svolgimento delle proprie attività funzionali: a) Governance; b) Area Amministrazione; c) Area Finanziaria.

* * * *

24. Articolo 25sexiesdecies D.lgs. 231/2001 – Contrabbando – Articolo aggiunto dal D.lgs. nr. 75/2020:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)

Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

La fattispecie di tale Reato Presupposto non è applicabile ad EGA STUDIO.

* * * *

25. Articolo 25septiesdecies D.lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 22/2002 e modificato dalla Legge nr. 6/2024:

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

La fattispecie di tale Reato presupposto non è applicabile ad EGA STUDIO.

* * * *

26. Articolo 25duodevicies D.lgs. 231/2001 – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 22/2022:

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La fattispecie di tale Reato presupposto non è applicabile ad EGA STUDIO.

* * * *

27. Legge nr. 9/2013, articolo 12 - Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva i seguenti reati:

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Tale fattispecie di Reato presupposto non è applicabile ad EGA STUDIO

* * * *

28. Reati Transnazionali – Legge nr. 146/2006 – Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Tale fattispecie di Reato presupposto non è applicabile ad EGA STUDIO.

* * * *

Articolo 26 – Delitti tentati

L'articolo 56 del Codice Penale prevede la fattispecie del tentativo di reato: "*Chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.*" Atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto sono quelli che esteriorizzano un'intenzione criminosa, senza però che il crimine sia stato commesso; o perché manca l'evento, nonostante la condotta sia stata realizzata, oppure perché la condotta è stata realizzata solo in parte.

L'articolo 26 D.lgs. 231/2001, stabilisce la Responsabilità Amministrativa dell'Ente anche per la fattispecie del tentativo di Reato Presupposto, ancorchè non sia venuta a consumazione l'illecito amministrativo

* * * *

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono la facoltà per l'Ente collettivo di elaborare ed adottare un proprio ed adeguato Modello Organizzativo, di gestione e controllo, con funzione di sistema prevenzionale, attraverso la previsione di regole, procedure, processi delle Aree e delle funzioni dell'Ente, per evitare la commissione dei reati presupposto, sia compiuti dagli apicali, che dai sottoposti, mediante la cui concreta attuazione possa determinarsi la applicazione del beneficio di esimente da responsabilità amministrativa all'Ente, nel caso in cui una fattispecie di reato presupposto sia stata realizzata con " *interesse o vantaggio* " del medesimo.

Il Sistema prevede, altresì, l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza** con funzione e compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

I Modelli di Organizzazione dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche e funzioni:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- prevedere protocolli (ad es. procedure) diretti a regolare la formazione e l'attuazione delle azioni come delle decisioni dell'Ente, in relazione ai Reati da prevenire;
- regolare le modalità di gestione delle risorse finanziarie ordinarie all'esercizio dell'attività dell'Ente come di quelle idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 6 D.lgs. 231/2001, ove il reato sia stato commesso da " **apicali** ", Soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde della incolpazione se prova (inversione onere probatorio) che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo del Modello.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (articolo 7).

Tale inosservanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato, ed efficacemente attuato, un Modello organizzativo, di gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, incombendo la prova contraria alla Pubblica Accusa.

La congruenza e la efficacia della funzione del Modello è caratterizzata dalla conformità ed adeguatezza della sua strutturazione alla concreta e particolare organizzazione dell'Ente in relazione ai poteri decisionali e di rappresentanza, alle Aree operative, alle figure di riferimento, alle responsabilità di queste, ai processi operativi.

* * * *

3. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Ai sensi dell'articolo 6 comma 3, gli Enti collettivi possono elaborare il proprio Modello uniformandosi alle istruzioni e raccomandazioni risultanti da Codici comportamentali redatti da Associazioni di categoria dotate di rappresentatività, validati dal Ministero di Giustizia.

Confindustria ha aggiornato le Linee Guida ai fini del Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/2001 il 16 febbraio 2022, muovendo dalle recenti pronunce giurisprudenziali circa il concetto di "interesse" o di "vantaggio" che un Ente può trarre dalla commissione di un reato, orientandosi sui reati di origine colposa richiamati dall'art. 25-septies del Decreto 231/2001.

Confindustria, infatti, analizza come l'introduzione nel Catalogo dei Reati presupposto degli illeciti in ambito Salute e Sicurezza sul lavoro abbia inizialmente generato confusione con i presupposti dell'interesse e vantaggio: è, pertanto, intervenuta la Cassazione Penale, la quale – ribadendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – con la nota sentenza n. 3731/2020 ha spiegato che i concetti di interesse e vantaggio potrebbero realizzarsi in un risparmio di costi per la sicurezza o un incremento di produttività a fronte di condotte inosservanti delle norme cautelari, valutabili sia *ex ante* che *ex post* l'evento. La condotta, pertanto, è qualificata di natura finalistica e il "risparmio" rappresenta il beneficio per l'Ente, che al tempo stesso diventa un criterio oggettivo di imputazione.

Confindustria, poi, introduce un nuovo paragrafo denominato "Sistema integrato di gestione dei rischi" che rappresenta la novità delle nuove Linee Guida.

Nell'attività di gestione dei rischi di impresa (anche internazionali), Confindustria ha osservato come sia essenziale abbandonare l'approccio tradizionale in favore di una gestione integrata della *compliance*. Il fine ultimo è quello di sviluppare sistemi di controllo e procedure che dialoghino e che siano tra loro perfettamente armonizzati.

Secondo Confindustria, "Il passaggio ad una *compliance* integrata potrebbe permettere agli Enti di: • razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.); • migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di *compliance*; • facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di *compliance*, anche attraverso l'esecuzione di *risk assessment* congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di *compliance* (ivi incluse le modalità di gestione delle risorse finanziarie, in quanto rilevanti ed idonee ad impedire la commissione di molti dei reati espressamente previsti come fondanti la responsabilità degli enti".

Con specifico riferimento ai rischi connessi ai reati di natura fiscale, le Linee Guida sottolineano, nel paragrafo "Sistemi di controllo ai fini della *compliance* fiscale", come sia necessario definire una *compliance* fiscale ispirata al "Tax Control Framework", nell'ottica di un approccio integrato di gestione del rischio.

Sempre in ottica di *compliance* integrata, nelle realtà imprenditoriali che si estendono oltre i confini nazionali, Confindustria riprende la disciplina relativa alla gestione del Whistleblowing, ovvero del fenomeno delle segnalazioni di violazioni del Modello 231/2001 o di condotte illecite, sottolineandone l'importanza in ottica strategica per la prevenzione dei reati commessi anche fuori dal territorio italiano.

E' sottolineata, dalle Linee Guida, la tutela della riservatezza del Segnalante, non intesa come sinonimo di anonimato. Sul punto, peraltro, prendendo spunto dalla tendenza manifestata dalle imprese di implementare sistemi in grado di garantire l'anonimato del Whistleblower, Confindustria evidenzia che, per ovviare a potenziali denunce infondate o mere doglianze, si possono adottare specifiche misure in grado di rafforzare il fondamento delle segnalazioni, attingendo dalle Linee Guida ANAC.

Le Linee Guida di Confindustria, quindi, analizzano l'efficacia di uno strumento di prevenzione già noto e strettamente connesso alla *compliance* 231/2001, quale documento che contiene

l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti degli stakeholders: il Codice Etico o di Comportamento.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Rileva Confindustria che, per il Legislatore, la mera adozione di un sistema di controllo incentrato sulla gestione dei rischi non sia condizione sufficiente a determinare la possibilità di esonero della responsabilità amministrativa: è essenziale abbinare alla mappatura dei rischi l'adozione del Modello Organizzativo, nonché un Codice Etico servente a sopperire i vuoti di un sistema di controllo che non contempla la presenza di principi etici a cui l'azienda deve affidarsi.

Quale elemento innovativo, il documento di Confindustria distingue i contenuti minimi del Codice Etico a seconda che si voglia prevenire i reati di origine dolosa o colposa. Con particolare riferimento alla seconda categoria, le Linee Guida ritengono che *"l'impresa dovrebbe esplicitare e rendere noti i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro"*. Allo stesso modo, in relazione alle attività a possibile impatto ambientale, *"il Codice etico deve enunciare chiaramente l'impegno dei vertici aziendali a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale"*.

Confindustria dedica il quarto capitolo all'Organismo di Vigilanza, Organo di controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché, di curare il loro aggiornamento.

Sebbene le ultime Linee Guida non apportino significativi mutamenti all'argomento, giova sottolineare che nel documento riedito di Confindustria vi è una specifica ai requisiti di autonomia e indipendenza, sottolineando come tali caratteristiche sembrano *"assicurati riconoscendo all'Organismo in esame, una posizione autonoma e imparziale"*, salvaguardata in sostanza dalla *"dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal Legislatore"*.

Vengono, inoltre, evidenziate alcune precisazioni in merito al ruolo e la composizione dell'OdV. Infatti, nel capitolo le Linee Guida sostengono che, per non minare l'obiettività dell'Organo di controllo, soprattutto in caso di composizione mista, la scelta dei membri dovrà orientarsi su soggetti preferibilmente privi di ruoli operativi.

Infine, il documento di Confindustria prevede obblighi di informazione tra OdV e Collegio Sindacale, finalizzati a intercettare possibili violazioni del Modello Organizzativo.

Il quinto capitolo delle Linee Guida di Confindustria viene dedicato alla disciplina dei Gruppi di imprese, da sempre oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali. Il ricorso al contesto di Gruppo nelle Società di grandi dimensioni o Società che vogliono diversificare il rischio rappresenta una soluzione organizzativa molto diffusa, nel sistema economico nazionale e internazionale. È dunque corretto, interrogarsi sulla responsabilità da reato "nel gruppo". Dal punto di vista della responsabilità amministrativa, pur non essendo configurabile una responsabilità da reato **"del gruppo"** inteso come soggetto giuridico unitario, gli Enti che compongono il gruppo possono rispondere dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

Per Confindustria, si deve stabilire in presenza di quali condizioni, per il reato commesso da una Società, possano essere chiamate a rispondere le altre Società del gruppo. Sul punto, le Guidelines compiono un esplicito richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass., II Sez. pen., n. 52316 del 2016), che, in tema di estensione della responsabilità alle Società collegate, fa sempre riferimento ai requisiti dell'interesse e del vantaggio, sostenendo che, per aversi responsabilità ex D.lgs 231/2001, sia necessario che i detti requisiti siano riscontrati in concreto. Pertanto, la responsabilità può estendersi alle Società collegate quando la persona fisica che commette il reato sia soggetto funzionalmente connesso all'Ente e quando venga riscontrato l'interesse ed il vantaggio anche della Società collegata.

Al fine di prevenire la criminalità di Impresa e al tempo stesso assicurare l'autonomia nella gestione delle singole Società che formano il gruppo, Confindustria ritiene necessaria l'adozione di un Modello che sia diversificato per tutte le differenti Società che compongono il Gruppo, nonché la nomina di un proprio Organismo di Vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti. Obiettivo è quello di scongiurare il fenomeno di estensione della responsabilità per i reati commessi da una delle società del gruppo.

Inoltre, è opportuno anche che la Controllante, in seno al proprio Modello organizzativo, delinei regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le Controllate. In particolare, l'attività di direzione e coordinamento deve svolgersi attraverso comunicazioni rese in forme ufficiali, così da essere successivamente ricostruibili, ove necessario.

Si potranno, quindi, definire canali di comunicazione, anche mediante flussi informativi statistici tra Società del gruppo, riguardanti lo stato di attuazione del sistema adottato ex 231/2001, eventuali violazioni del Modello e sanzioni applicate, o aggiornamenti dei Modelli effettuati a seguito di nuovi reati-presupposto rilevanti.

Confindustria, inoltre, fornisce una chiave di lettura secondo cui anche la Piccola Impresa è chiamata a dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Il rischio che essa sia coinvolta in procedimenti penali per i reati richiamati dal Decreto 231/2001, infatti, è tutt'altro che remoto (esemplificativamente: erogazioni pubbliche e dei finanziamenti alle Piccole Imprese).

Le Linee Guida, d'altra parte, offrono uno schema sufficientemente flessibile e capace di adattarsi tanto alle Imprese di grandi dimensioni quanto alle Piccole Imprese. Unica eccezione, relativa all'aspetto dimensionale, è prevista per l'Organismo di Vigilanza, poiché vista la complessità e l'onerosità di questa funzione, le Piccole Imprese per dimensione e semplicità di struttura organizzativa, potrebbero non disporre di una funzione specifica con compiti di monitoraggio del sistema di controllo interno. A questo proposito, sottolinea Confindustria, il Decreto 231/2001 ha espressamente previsto all'articolo 6, comma 4, la facoltà dell'Organo dirigente di svolgere direttamente i compiti indicati, eccezion fatta per le verifiche periodiche sul rispetto e l'efficacia del Modello, per le quali Confindustria suggerisce l'apporto di Professionisti esterni.

Le Linee Guida edite da Confindustria si confermano, ancora, valido strumento di ausilio delle Imprese, coniugando in prassi operative le innovazioni giurisprudenziali. Confindustria, quindi, rimarca nelle sue Linee Guida la scelta compiuta dal Legislatore nazionale di prevedere che le società tenute alla comunicazione delle informazioni non finanziarie ai sensi del D.lgs. 254/2016 (DNF) debbano fornire la descrizione del Modello di Gestione e di Organizzazione delle attività d'Impresa eventualmente adottato ai sensi del Decreto 231/2001. Ne discende il rilievo di Imprese che stanno integrando i propri Modelli 231/2001 nei Bilanci di Sostenibilità, interessate a dimostrare che non si tratta di meri adempimenti burocratici o di apparenza: i Modelli 231/2001, d'altra parte, vivono nell'impresa, aderiscono alle caratteristiche dell'organizzazione, evolvono e cambiano con essa.

E' opportuno evidenziare che, in ogni caso, l'eventuale discostamento rispetto ad indicazioni delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello, dovendo questo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società ed ai suoi caratteri peculiari, ben potendo quindi divergere dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale ed astratto.

* * * *

4. LE LINEE GUIDA DI EGA STUDIO

Lo schema del *Codice di Corporate governance* consente di organizzare la struttura interna della Società secondo un sistema omogeneo ed articolato di regole in grado di garantire l'equo bilanciamento tra i poteri interni dell'Azienda, gli interessi dei Soci, la tutela degli stakeholders, il rispetto dell'Etica, della Trasparenza e della Legalità. A tal fine il Modello di Organizzazione stabilisce i ruoli di definizione ed esecuzione delle strategie d'impresa, individua i relativi poteri e responsabilità ed introduce forme di controllo dell'attività svolta in termini di tracciabilità, anche posteriore, in conformità ai principi ed alla funzione del D.lgs. 231/2001.

Le caratteristiche essenziali del Modello si sostanziano:

- nell'attribuzione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione del ruolo centrale nel sistema di *Corporate governance* della Società;
- nell'identificazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale responsabile della gestione esecutiva dell'Impresa;
- nell'introduzione di una chiara definizione delle funzioni e dei compiti aziendali, con le relative responsabilità, in modo tale che vi sia una netta distinzione dei rapporti sussistenti tra le funzioni di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, la funzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con ruolo di " *capo azienda* " proprio di questi anche per la rappresentanza sociale;
- nell'istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Il *Codice di comportamento* applica le linee guida ed i principi del Codice Etico, individua e specifica i processi operativi, il circuito informativo tra gli organi dell'Ente, le funzioni, le Aree (Responsabili ed Addetti).

Nello specifico, il Codice stabilisce:

- i principi di etica generale;
- la regola dell'assoluto rispetto di questi;
- la regola della trasparenza delle condotte;
- la regola del rispetto della legalità;
- la regola della responsabilità;
- la regola dell'informazione;
- la regola della sostenibilità.

* * * *

5. STRUMENTI DI GOVERNANCE

L'insieme degli strumenti di *Governance* adottati da EGA STUDIO consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'Ente:

I) Statuto - In conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

II) Codice etico - Esprime i principi etici e di deontologia che EGA STUDIO riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di EGA STUDIO. Il Codice etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati presupposto e quale strumento utile per operare nel rispetto delle normative.

III) Processi Operativi - A livello organizzativo, EGA STUDIO opera secondo i compiti e le responsabilità attribuite a ciascuna posizione, attraverso processi trasparenti, monitorati e tracciati.

IV) Sistema delle deleghe e delle procure - Stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure e deleghe, i poteri per rappresentare o impegnare la Società e le responsabilità anche per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità, ambiente e sicurezza.

V) Sistema di Controlli Interni – EGA STUDIO è dispone di un sistema di controlli operativi volti a regolamentare in modo chiaro ed efficace i propri processi rilevanti. In particolare si evidenziano:

- il controllo operativo con la supervisione ed il monitoraggio preventivo, in corso d'opera e conclusivo per l'acquisto di lavori, beni e servizi ed affidamenti;
- il controllo per la consuntivazione e rendicontazione delle attività svolte e relativi livelli di servizio verso i Clienti;
- il controllo interno per la redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF sui processi amministrativo-contabili.

VI) Sistema di Gestione per la Qualità - È uno strumento di carattere organizzativo/gestionale caratterizzato dall'adozione di un sistema di processi interrelati e controllati, che si propone di perseguire la soddisfazione del Cliente attraverso la realizzazione di prodotti/servizi adeguati che siano il frutto di una organizzazione efficiente che si impegna a migliorare in continuità i processi. Lo standard di Qualità di EGA STUDIO è attestato dalla rendicontazione dei servizi che è certificata dai Clienti, ai quali viene rimessa.

VII) Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni - È uno strumento che consente di monitorare in modo sistematico e continuativo i processi che riguardano la sicurezza di tutto il patrimonio informativo aziendale, non solo dal punto di vista informatico ma soprattutto dal punto di vista gestionale ed organizzativo definendo ruoli, responsabilità e procedure formali per l'operatività di EGA STUDIO.

VIII) Sistema per la Gestione delle Informazioni Classificate - È un sistema informativo organizzato in modo tale da assicurare la protezione, la tutela e la gestione delle Informazioni Classificate di cui EGA STUDIO è o potrebbe venire in possesso. Le Informazioni Classificate, sia in forma cartacea che elettronica, possono essere gestite solo in presenza dell'abilitazione di sicurezza NOS, di adeguato livello di segretezza, rilasciata dalle Autorità competenti.

IX) Sistema di Gestione della Privacy - Costituito dalle procedure organizzative cui tutti devono attenersi per garantire la riservatezza dei dati che vanno dalle regole di utilizzo delle credenziali di accesso ai dati, all'obbligo di utilizzo di sistemi di crittografia, fino alle modalità di dismissione sicura di qualunque supporto contenente dati personali, nonché di tracciamento e conservazione di tutte le operazioni compiute. A garanzia della massima difesa dei dati, il Sistema di Gestione della Privacy è strettamente integrato con il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni.

X) Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - Finalizzato a realizzare la politica aziendale di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza, in conformità alle normative vigenti in materia. Il sistema della suddetta documentazione interna, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte degli organi di controllo preposti, costituiscono anche uno strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti.

XI) Sistema IT – Garantisce la tutela di dati di EGA STUDIO, la loro archiviazione, la impermeabilità alla loro manomissione e costituisce, altresì, presidio di mitigazione delle fattispecie di Reato Presupposto ex D,lgs. 231/2001.

* * * *

6. STANDARD/MISURE DI CONTROLLO.

Gli standard/misure di controllo generali sono:

i) Ripartizione delle funzioni: è prevista l'applicazione del principio di ripartizione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla, idoneo a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

ii) Poteri autorizzativi e di firma:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

iii) Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

iv) Comunicazione di tutte le informazioni rilevanti all'Organismo di Vigilanza ed al Revisore dei Conti, in caso che quest'ultime afferiscano ad ambiti comuni di interesse, per l'espletamento dei rispettivi incarichi. Un'ulteriore misura di controllo è costituita dal sistema di gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità (Whistleblowing).

7. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO

7.I Dichiarazione Programmatica

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001 ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Struttura Organizzativa, limitando il rischio di commissione dei Reati. Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato a determinare in chi agisce per conto di EGA STUDIO ad astenersi dalla commissione di comportamenti illeciti (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di EGA STUDIO, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio) anche orientandone l'operato, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di prevenire o impedire la commissione di Reati consentendole di poter reagire tempestivamente, anche in via disciplinare, in caso di comportamenti che ne costituiscano violazione.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi amministrativi, Società di Servizi, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse di EGA STUDIO nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni delle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge), in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per EGA STUDIO. Inoltre, s'intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

EGA STUDIO è stata, fin dalla costituzione, sensibile alle aspettative dei Soci e di tutti i suoi interlocutori; è sempre stata consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per

una gestione trasparente ed efficiente, e per la prevenzione della commissione di reati da parte della *Governance*, delle funzioni direzionali, apicali e subapicali, dei Responsabili, dei dipendenti, dei rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, EGA STUDIO, in conformità con le sue politiche etiche ed aziendali, ha inteso adottare e conformarsi al sistema di cui al D.lgs. 231/2001, adottando il Modello di Organizzazione con delibera del Consiglio di Amministrazione ed ha istituito, conseguentemente, un Organo di vigilanza ("*Organismo di Vigilanza*" od anche "*OdV*") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente ad EGA STUDIO di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliora, negli ambiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance*, riducendo il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D.lgs. 231/2001, efficientando ogni processo, attività, comportamento, performances.

A tal fine, EGA STUDIO ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del sistema del Modello, delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001, delle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria, dei principi di cui al Codice Etico.

Il Modello costituisce un documento dinamico: esso è suscettivo di verifica, di revisione, di aggiornamento tanto in conseguenza della introduzione di nuove figure di reato, quanto alla luce di eventuali modifiche organizzative.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili. Quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di EGA STUDIO anche in relazione ai Reati da prevenire, EGA STUDIO ha individuato un sistema di controllo interno: normativa aziendale (istruzioni operative, linee guida, politiche, regolamenti, ecc..) inerente tutti i sistemi aziendali (sistema di gestione per la qualità, sistema di controllo di gestione e reporting, sistema amministrativo, contabile e finanziario, sistema di gestione della sicurezza industriale e ambientale, i principi e procedure, ecc.), documentazione inerente la struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa di EGA STUDIO, nonché il sistema organizzato di deleghe e procure.

In particolare, EGA STUDIO si pone come obiettivo la protezione contro possibili illeciti attraverso:

- a) il rafforzamento dei principi di responsabilità nei confronti delle mansioni e dei ruoli;
- b) l'introduzione di nuovi obblighi di informativa e comunicazione interna;
- c) l'esistenza di un corpo di protocolli e procedure atte a regolamentare tutte le cosiddette attività sensibili;
- d) la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 (Monitoraggio e Tracciabilità);
- e) il rispetto del principio della separazione delle funzioni (Segregazione);
- f) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate (Deleghe);
- g) la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- h) infine, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore/rilevanza delle Operazioni Sensibili.

7.II Modalità di Modifica/ Integrazione del Modello

Essendo il presente Modello un " *atto di emanazione dell'organo dirigente* " (in conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza della Governance di EGA STUDIO.

7.III. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedura attività di controllo preventivo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato, del grado di potenzialità del rischio, della necessaria od opportuna proceduralizzazione delle attività e/o delle condotte.

L'adozione delle procedure e di un sistema di controllo deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di EGA STUDIO anche quando apparentemente da essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire ad EGA STUDIO di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Parti integranti del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappa delle attività sensibili dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, oggetto di verifiche, revisioni ed aggiornamenti;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di EGA STUDIO di autonomi e indipendenti compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e della sua attuazione e rispetto;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001, la sua tracciabilità e rintracciabilità in ogni momento, anche tramite specifica reportistica;
- il rispetto e la applicazione del principio della separazione delle funzioni nelle Aree ritenute a maggior rischio e, più in generale, il rispetto del "*principio di segregazione delle responsabilità*";
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la corretta gestione delle deleghe e dei relativi poteri;
- la messa a disposizione su richiesta dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, in relazione ai processi e/o procedure operative adottate;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

* * * *

8. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati di cui Catalogo ex D.lgs. 231/2001 sono oggetto di vigilanza/monitoraggio attraverso audit. Nella costruzione di un Modello Organizzativo, fondamentale è la fase di identificazione delle ipotesi di reato applicabili, dato che dalla mappatura discende la quantità e la qualità delle misure/azioni in vigore al fine di prevenire la singola fattispecie di reato.

Parte integrante del Modello è quindi la procedura di audit e valutazione dei rischi che definisce

le modalità con cui i singoli reati richiamati dal D.lgs.231/2001 devono essere analizzati e quindi valutati al fine di individuare le aree di rischio attribuendo alle stesse una priorità di intervento e di attenzione. L'audit mira ad individuare le attività sensibili, cioè i processi aziendali nel cui ambito possono essere commesse le tipologie di reato considerate dal D.lgs. 231/01, con identificazione delle funzioni, dei processi coinvolti e delle responsabilità.

Sulla base di ogni diversa tipologia di reato " *presupposto* " sono state valutate le azioni di verifica e vigilanza sull'organizzazione.

Laddove le attività prese in esame non configurino l'eventualità di potenziale accadimento queste saranno classificate come " *fattispecie non applicabile* " (ovvero anche N.A.) con la riserva di EGA STUDIO, in caso di sostanziali revisioni organizzative ed all'esito dell'attività di vigilanza, di apprestare le azioni di mitigazione della nuova fattispecie di rischio potenziale.

La valutazione porta alla individuazione di un livello di rischio che dipende da un fattore intrinseco (in considerazione della specifica attività svolta, del numero e del ruolo dei soggetti coinvolti e a prescindere dalle modalità di gestione che ne misura il livello di esposizione) e da un fattore di mitigazione che prende in considerazione le prassi e le procedure adottate dall'azienda.

Il valore associato al rischio è di tipo quali-quantitativo ed è classificato in: basso, medio e alto. Il criterio utilizzato, infatti, pur escludendo la relazione classica tra " *probabilità* " e " *gravità* " in quanto il solo accadimento è considerato grave per il danno di immagine per la Società, al di là delle conseguenze economiche e/o interdittive, tiene conto anche di un fattore quantitativo, in ordine alla potenziale frequenza e/o ripetizione dell'attività e al numero dei soggetti potenzialmente coinvolti.

Pertanto il valore esprime l'ipotetico rischio di accadimento secondo la seguente classificazione:

Basso: il rischio della potenziale realizzazione del reato è estremamente limitato e non comporta particolari azioni da parte dell'OdV o dell'Organizzazione, possono comunque essere indicati rilievi da valutare;

Medio: il rischio esiste ed è funzionale monitorare i processi sensibili ponendo in essere specifici protocolli comportamentali e/o individuando precise azioni di monitoraggio su quelli esistenti;

Alto: il rischio è significativo ed è necessario intervenire con specifiche ed immediate azioni correttive/preventive.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei suoi poteri e compiti, potrà individuare ulteriori, nuove e/o diverse Aree/attività/funzioni che dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi sensibili, curando che vengano assunti le opportune regole/discipline operative.

* * * *

9. STRUTTURA DI EGA STUDIO

La struttura di EGA STUDIO prevede:

Governance: EGA STUDIO è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da tre Membri L'organo Amministrativo dura in carica tre anni. I poteri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono determinati dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

L'organo di controllo contabile è costituito dal Revisore Unico.

EGA STUDIO quindi, si compone delle seguenti Funzioni Strutturali/Operative:

Direzionale; Amministrativa/Finanza; Personale; Gare e Project/Qualità/Acquisti; IT, Privacy; Sicurezza del Lavoro.

* * * *

10. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO: CODICE ETICO

I comportamenti degli Amministratori, dei Responsabili delle Aree, dei Dipendenti, dei Collaboratori anche esterni, e delle altre controparti contrattuali di EGA STUDIO ("Partner") devono conformarsi ai principi ed alle regole previste e richiamate nel Codice etico e ai principi ed alle regole previste nel Modello di Organizzazione adottato da EGA STUDIO, nonché ad ogni altro Protocollo comportamentale, finalizzato ad impedire il verificarsi delle fattispecie di Reati presupposto previsti nel D.lgs. 231/2001.

Le regole di comportamento di cui al Modello rispondono a finalità specifiche di indirizzo delle condotte in modo da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto di cui al Catalogo dei Reati del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Rispetto al Codice etico, il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, mirando a prevenire la commissione dei Reati tipici ex D.lgs. 231/2001 ai fini della concessione dell'esimente specifica della responsabilità dell'Ente.

Risultano principi organizzativi e comportamentali, generali ed imperativi, per tutti gli Esponenti aziendali, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione:

- il divieto di non rispettare le regole dei processi operativi previsti da EGA STUDIO;
- il divieto di violare e/o disattendere i principi di cui al Codice Etico di EGA STUDIO;
- il divieto di porre in essere quei comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- il divieto di porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- il divieto di porre in essere qualsiasi situazione anche potenziale di conflitto di interesse nei confronti della P.A., di ogni Ente Pubblico, di ogni eventuale partner o stakeholder;
- il divieto di promettere o concedere elargizioni in denaro od altra utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari, come ad ogni terzo;
- il divieto di porre in essere azioni, anche omissive o di ostacolo, anche solo potenziale, per i diritti dei Soci ed il loro normale esercizio;
- il divieto di rappresentare, in ogni atto e/o documento, di rilevanza interna come esterna, dati non veritieri; di diffondere informazioni non veritiere; di determinare aspettative circa vantaggi o benefici in favore di ogni terzo;
- il divieto di atti e/o comportamenti discriminatori o di vantaggio in esclusivo favore di un terzo, anche solo potenziali;
- il divieto della non trasparenza, della non tracciabilità e della non rintracciabilità delle azioni;
- il divieto di procurarsi, anche solo potenzialmente, esclusivo indebito profitto o vantaggio in danno di ogni terzo;
- il divieto anche solo potenziale, di condotte di non sostenibilità;
- il divieto anche solo potenziale, di ogni forma di discriminazione;
- il divieto anche solo potenziale, di ogni forma e/o modalità di favoritismo o di procurato vantaggio.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti, che operano

con la Autorità Pubblica, con gli Enti pubblici devono seguire con rigorosa attenzione e con le modalità prescritte o, in caso, più opportune, l'attività dei propri sottoposti per il rispetto della legalità e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità, anche solo potenziali.

Inoltre:

- i compensi dei Collaboratori e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto sulla base di contratti e conformemente al loro contenuto ed alla prestazione eseguita;
- i pagamenti devono essere effettuati come previsto dalle procedure esistenti, che contemplano l'utilizzo del denaro contante solo per importi esigui e per acquisti con carattere di occasionalità ed urgenza, dovendo ogni transazione finanziaria essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari.

Devono essere rispettati, da parte della *Governance*, delle funzioni e figure apicali, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci, sui terzi, verso la Pubblica Amministrazione; devono essere rispettate apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (al socio, agli altri organi) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento, la tracciabilità e la rintracciabilità di tutti i processi relativi all'assunzione di decisioni o all'esercizio di attività gestoria, senza alcun impedimento od anche solo ritardo.

* * * *

11. ORGANISMO DI VIGILANZA

11.I. Istituzione e Profilazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è l'organo previsto dall'articolo 6 comma 1 lett. b) del D.lgs 231/2001, nominato dall'Organo di amministrazione della Società per svolgere le attività di controllo e di vigilanza sull'efficacia e sulla osservanza del Modello Organizzativo adottato dall'Ente nonché di curare l'aggiornamento dello stesso.

L'OdV è "*autonomo e indipendente*", distinto dalla Proprietà e dalla Dirigenza della Società, ma "*inerente*" alla realtà aziendale, nonché espleta la propria funzione con "*continuità d'azione*".

L'OdV è composto da soggetti selezionati, dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie in oggetto.

In sede di nomina dell'OdV, l'Organo amministrativo ne determina la configurazione strutturale e i principi regolanti la durata, la nomina e la sostituzione, il rinnovo, il *budget* di dotazione annuale.

Entro tali limiti, l'OdV ha il potere di autodeterminazione con riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento mediante l'elaborazione e l'adozione di un Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di consulenti esterni che può direttamente incaricare dell'effettuazione di interventi professionali, provvedendo al saldo corrispettivo, imputandolo al proprio budget di dotazione di esercizio.

Per la composizione dell'Organismo di EGA STUDIO, è stata adottata l'opzione dell'istituzione di un Organismo in composizione monocratica.

11.II. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 e s.m.i., l'OdV è competente allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- vigilare sull'osservanza, il funzionamento, l'aggiornamento ed il *setting* del Modello adottato da EGA STUDIO;
- svolgere attività ispettiva e di monitoraggio, anche in coordinamento con gli altri Organi societari;
- rilevare e segnalare all'Organo amministrativo gli eventuali trasgressori di norme e prescrizioni del Modello, ai fini dell'attivazione della procedura di cui al Sistema disciplinare;
- verificare la costante informazione/formazione degli Esponenti aziendali in materia di D.lgs. 231/2001;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento dello screening delle Attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili, i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di *reporting*;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché ricevere ed esaminare le informazioni periodiche trasmesse dagli Esponenti aziendali a ciò tenuti (c.d. Flussogramma);
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- verificare con l'Organo amministrativo le modifiche e le integrazioni al Modello che si rivelassero necessarie od opportune.

12.III. Coordinamento intra-organico e Reporting

L'OdV si relaziona costantemente con gli Organi sociali di gestione e di controllo, mantenendo un costante flusso informativo e di coordinamento reciproco.

Tutti i Responsabili di Funzione, nonché qualsiasi Esponente aziendale, sono tenuti a fornire all'OdV ogni informazione, dato, documentazione da esso richiesta, o che possa risultare rilevante all'espletamento delle sue funzioni.

L'OdV redige con cadenza periodica (almeno annuale) e riporta all'Organo amministrativo, e per conoscenza al Revisore Unico, una " *Relazione* " sullo stato della attività di verifica e vigilanza svolta, con la eventuale indicazione e pianificazione degli interventi necessari e strumentali a migliorare la funzionalità, l'efficacia e l'effettività del Sistema di prevenzione che dovranno essere adottati.

Il Presidente del CdA di EGA STUDIO, il Consiglio di Amministratore, il Revisore Unico hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può essere invitato a partecipare, senza esercizio di voto, alle riunioni della *Governance* in cui vengano discussi argomenti di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

L'OdV si coordina con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, anche in sede ispettiva, e deve essere costantemente informato dal *Management* sugli aspetti dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

12.IV. Verifiche periodiche

Le verifiche sull'operatività del Modello saranno svolte dall'OdV effettuando specifici approfondimenti e test di controllo, attraverso interviste, audit, acquisizione documenti, ovvero a seguito di richiesta o proposta da parte di Soggetti e figure di riferimento.

All'esito di ogni sessione e/o intervento eseguito da parte dell'Organismo di Vigilanza, verrà

redatto verbale della sessione operativa che sarà rimesso al Consiglio di Amministrazione.

Il verbale potrà anche evidenziare le eventuali carenze riscontrate e suggerire le azioni correttive o migliorative da assumere.

12.V. Procedure Attività sensibili

Le procedure che l'organizzazione ha posto in essere, sulla base dei risultati della Mappatura dei rischi, c.d. Protocolli Comportamentali, sono contenute nella Parte Speciale del presente Modello e ne costituiscono requisito essenziale.

Tali procedure definiscono, in relazione a specifiche attività considerate ad alto rischio potenziale di commissione dei reati presupposto, gli strumenti necessari per prevenire e ridurre tale rischio. Ogni singolo protocollo individua gli attori coinvolti, le conseguenti responsabilità, le modalità di gestione delle specifiche attività e la documentazione necessaria per rendere i flussi tracciabili e fruibili.

E' compito dell'Organismo di Vigilanza controllare il corretto rispetto delle procedure secondo modalità di verifica, autonomamente definite, ma che consentano una valutazione di efficacia degli strumenti in essere, nonché eventuali azioni correttive, qualora necessarie.

In termini generali, l'organizzazione ha comunque individuato alcuni requisiti essenziali che devono essere soddisfatti nella gestione quotidiana delle problematiche afferenti la materia in oggetto e più precisamente:

- rispetto assoluto delle procedure operative di EGA STUDIO;
- rispetto assoluto della legalità, trasparenza, tracciabilità, rintracciabilità delle azioni operative dei singoli processi;
- rispetto assoluto delle istruzioni e delle raccomandazioni dell'Organismo di Vigilanza;
- rispetto assoluto della sintonia dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità aziendali, nel rispetto del principio di segregazione dei poteri;
- rispetto assoluto della contrattualistica alle specifiche previsioni contenute nel Codice Etico, nel presente Modello di Organizzazione Parte Generale, nel Modello di Organizzazione Parte Speciale, del sistema prevenzionale ex D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

12.VI. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in EGA STUDIO risultano fondati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture;
- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive/autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali pensate ai fini del rispetto del D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Tali modifiche saranno poi adottate dalle funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto il Presidente del CdA ed il Consiglio di Amministrazione, ai fini della adozione degli opportuni provvedimenti.

* * * *

13. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

13.I. Segnalazione Di Violazioni Del Modello

Chiunque può segnalare all'OdV notizie o circostanze che si ritiene possano configurare la commissione dei reati presupposto, o " *pratiche* " non in linea con le prescrizioni comportamentali del Modello, o anche malfunzionamenti od anomalie operative.

EGA STUDIO, al riguardo, ha adottato un Regolamento della procedura di segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta, orale, o anonima, anche mediante invio di comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica dedicato all'OdV di EGA STUDIO.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di EGA STUDIO o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

13.II. Flussogramma rivolto all'OdV

Tra le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente e periodicamente indirizzate all'Organismo di Vigilanza si segnalano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al catalogo al momento vigente;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- il sistema relativo alle deleghe di poteri di EGA STUDIO.

L'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, all'Organo amministrativo eventuali modifiche dell'indicata elencazione.

L'Organismo darà atto del flusso di informazioni richieste e ricevute nella propria Relazione periodica.

* * * *

14. FORMAZIONE DEL PERSONALE

14.I. Formazione In Materia di D.lgs. 231/2001

L'inserimento organico del Personale (dirigente e subordinato) è affidato alla Direzione Amministrativa ed all'Area del Personale, con supporto, per quanto di istituzionale competenza, dell'Organismo di Vigilanza, in relazione a specifiche iniziative di somministrazione di moduli di formazione/informazione in materia di D.lgs. 231/2001.

In particolare:

- verrà predisposta una nota informativa interna rivolta a tutto il personale nella quale saranno illustrati i punti cardine del D.lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni legislative, con sintesi dei contenuti del Modello adottato da EGA STUDIO;
- verrà data informazione agli Esponenti aziendali ed al Personale dipendente dell'introduzione del sistema prevenzionale ex D.lgs. 231/2001 e del rilievo di questo nell'ambito Disciplinare;
- nel caso di adozione della intranet aziendale sarà dedicato uno spazio specifico dedicato all'argomento;
- eventuale invio di e-mail di aggiornamento;
- formazione nell'ambito di specifiche iniziative, azioni, procedure dedicate;
- i relativi moduli formativi dovranno avere caratteri e contenuti distinti e coerenti con il profilo gerarchico e funzionale dei partecipanti.

14.II Informativa a Collaboratori e Partnes

EGA STUDIO dà formale informazione della adozione del sistema prevenzionale ex D.lgs. 231/2001, del Codice Etico nei contratti che relativi allo svolgimento della propria attività, prevedendo, ove possibile, la reazione della risoluzione del contratto in caso di violazione di tale sistema.

* * * *

15. SISTEMI DI CONTROLLO

15.I. Il Modello di Organizzazione Generale adottato da EGA STUDIO è funzionale a definire procedure, indicazioni, regole e quanto altro necessario a rendere dinamico il processo di controllo preventivo sulle tipologie di reato costituenti il Catalogo dei Reati Presupposto, con riferimento alla Mappatura dei Rischi.

La logica sottesa è quella di stimolare un continuo miglioramento che consenta alla organizzazione di EGA STUDIO di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare il rischio della commissione di reati, con adozione di ogni controllo e vigilanza esigibile.

La finalità del Modello di Organizzazione pertanto, è quella per cui tutti i Destinatari – Organi Sociali, Responsabili, Addetti, Dipendenti, Collaboratori, Soggetti Terzi, Fornitori – adottino regole di comportamento conformi a quanto in questo documento previsto, al fine di prevenire la commissione di Reati.

Ciò attraverso:

- la previsione di procedure, indicazioni, regole comportamentali che i Destinatari, come sopra indicati, sono chiamati a rispettare;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle funzioni ed aree aziendali interessate alla azione, gli strumenti attraverso i quali esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica;
- la individuazione di azioni di presidio e/o correttive per evitare la commissione di Reati;
- l'attività di monitoraggio;
- il sistema delle segnalazioni.

15.II Struttura Organizzativa e Sistema Controllo Aziendale

La struttura organizzativa, gli organi e le modalità di governance ed operative di EGA STUDIO rappresentano il quadro organizzativo di riferimento cui tutti i destinatari del presente Modello si riferiscono e devono attenersi nell'esercizio delle proprie e rispettive attività operative.

15.III Protocolli di Controllo

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono così individuati e sintetizzati:

esistenza di procedure: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

tracciabilità e verificabilità ex post delle attività/operazioni/ transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni della operazione ed individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato e verificata l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;

segregazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione dei principi di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione alla effettuazione di una operazione deve avere luogo sotto la responsabilità di soggetti diversi da quello che esegua operativamente o controlli l'operazione. Inoltre: a) i poteri e le responsabilità debbono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della organizzazione; b) i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; c) adeguata conoscenza all'interno della organizzazione aziendale e della struttura, dei poteri autorizzativi e di firma. Ogni atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. La segregazione è garantita, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, da più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi, anche facendo ricorso a sistemi informatici che abilitino talune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

EGA STUDIO ha come obiettivo il presidio della organizzazione e della rilevazione/segnalazione di eventuali deficit per la mitigazione della commissione di fattispecie di Reati Presupposto attraverso: *i)* il rafforzamento dei principi di responsabilità nei confronti delle mansioni e dei ruoli; *ii)* l'introduzione di obblighi di informativa e comunicazione societaria; *iii)* l'esistenza di protocolli e procedure manuali/informatiche atte a regolamentare e normare tutte le cosiddette attività sensibili; *iv)* la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 (Monitoraggio e Tracciabilità); *v)* il rispetto del principio della separazione delle funzioni (Segregazione); *vi)* la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate (Deleghe); *vii)* la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti; *viii)* della verifica della eliminazione dei deficit/carenze dell'organizzazione, rilevate/segnalate nel corso dell'attività di vigilanza.

15.IV. Il sistema di deleghe e procure

Come richiesto dalla *best pratics* aziendale (specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria), il Consiglio di Amministrazione di EGA STUDIO l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione

delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno di EGA STUDIO dovranno sempre risultare individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega. I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura di EGA STUDIO, a seconda delle esigenze funzionali/operative. In tali casi è previsto un flusso informativo, nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali, a qualsiasi titolo interessati, incluso l'OdV, al fine di garantire la comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

* * * *

16. SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO

16.I. Principi Generali

I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato da EGA STUDIO costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'articolo 7, comma quarto, lett. b), D.lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da EGA STUDIO. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'articolo 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per la Società;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o strettamente contrattuale.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato da EGA STUDIO trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,

- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

16.II. Infrazioni Membri Organi Sociali

EGA STUDIO valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine di EGA STUDIO presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la Società.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "*giusta causa*". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Revisore Unico e/o l'Assemblea, per la pronta assunzione delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo, al Revisore Unico e/o, se del caso all'Assemblea, i provvedimenti idonei alla eventuale sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

16.IV. Infrazioni dei Dirigenti.

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, institori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato.

In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

3. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori Subordinati.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti di EGA STUDIO con qualsiasi modalità (affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, intranet aziendale) nonché attraverso la

tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Capitolo DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adottò nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che adottò, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

16.V. Infrazioni dei Collaboratori Esterni e dei Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti da EGA STUDIO - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "*risoluzione ipso iure*", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex articolo 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'articolo 1456 cod. civ. A tal fine viene preveduta una "*clausola risolutiva espressa*" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra EGA STUDIO ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. EGA STUDIO potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata

accettazione.

* * * *

17. PRINCIPI PROCEDURALI

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

EGA STUDIO ha adottato un Regolamento della procedura di segnalazione.

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente di EGA STUDIO che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

* * * *

18. RINVIO

Le disposizioni del presente Sistema Disciplinare Interno di EGA STUDIO sono soggette a coordinamento automatico con le previsioni modificative o integrative del vigente CCNL applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente CdA